REGOLAMENTO (CEE) N. 271/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che fissa i prelievi speciali applicabili al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del protocollo n. 18

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, e il protocollo n. 18 [2], in seguito detto « protocollo », allegato all'atto che è allegato al suddetto trattato,

visto il regolamento (CEE) n. 226/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggi in provenienza dalla Nuova Zelanda [3], in particolare l'articolo 8,

considerando che, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, si applicano prelievi speciali al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del suddetto protocollo ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2. del protocollo, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 226/73, tali prelievi speciali sono fissati sulla base della differenza tra

— il prezzo che permette lo smercio effettivo dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo, e

— il prezzo cif fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73, maggiorato delle spese che intervengono dalla fase cif fino alla fase della prima vendita ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 226/73 prevede che i prelievi speciali devono essere fissati ad un livello che consenta di vendere il burro e il formaggio in questione ad un ritmo continuo e sono mantenuti, per quanto possibile, ad un livello stabile al fine di garantire la stabilità dal mercato ; che tali prelievi possono tuttavia essere modificati e sono adeguati in particolare nella misura necessaria per consentire la vendita ad un ritmo regolare dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo ;

considerando che, tuttavia, al fine di non mettere in pericolo lo smercio del burro e del formaggio nella Comunità, è previsto che i prelievi speciali non possono essere inferiori al livello necessario per consentire lo smercio effettivo dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo ;

considerando che l'applicazione di tali regole alla situazione attuale del mercato britannico conduce a fissare i prelievi speciali al livello seguente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi speciali di cui all'articolo 2 del protocollo n. 18 sono fissati :

— a 11 u.c./100 kg, per quanto riguarda il burro,

— a 18 u.c./100 kg, per quanto riguarda il formaggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 173.
(3) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973.